

3

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI.

LAVORI DI COSTRUZIONE LOTTI 12° e 13° di CASE PO-
POLARI" A RISCATTO" NEL COMUNE DI PASANO-Via Stal-
ione- Contrada Mucchiai- Esercizi 1963/64 - 1965
e 1966- Legge 4 Novembre 1963 n.1460.-

Repertorio N. 5198

CONTRATTO DI APPALTO

TRA

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della
Provincia di Brindisi

E

L'Impresa Lorenzo Schiavone da Fasano-

Importo netto L. 69.707.909.-

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno Milleenovecentosessantotto il giorno *trenta*
del mese di Agosto nella Sede dell'Istituto Autono-
mo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi
sita in via G.B.Casimiro n.17.-

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, Diretto-

re Generale dell'Istituto predetto, autorizzato al-

la stipula dei contratti, con Ordinanza n. 4/68 in

data 1-2-1968 del Presidente del Consiglio di An-

ministrazione di detto Istituto ,ai sensi degli ar-

Registrato a Brindisi li 5/9/1968
al N. 1666 Mod. 1 Vol. ✓
Esatte lire *Dicimiladuecento*
di Cassiere
for suggeribile
IL DIRETTORE *[firma]*
f.to illeggibile



Palma

articoli 151 e 153 del T.U. approvato con R.D. 28 aprile 1938, n.1165, richiamati in vigore dall'art. 8 della Legge 2.7.1949, n. 408, sono comparsi senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato d'accordo con me, giusto l'art. 28 della vigente Legge notarile del 12.2.1913 n. 89:

1°)- Il Grand'Uff. Com. te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi.-

2°)- Il Sig. Lorenzo Schiavone nato in Fasano il 24 aprile 1916 e ivi residente alla via Bari n. 79, titolare dell'Impresa edile omonima.-

Le suddette parti della cui identità personale io- Funzionario rogante - sono certo, rinunziano col mio consenso alla assistenza dei testimoni.-

P R E M E S S O

CHE il Ministero dei Lavori Pubblici- Direzione Generale Edilizia Statale e Sovvenzionata- Div. XVI- con nota n. 2062 del 18.6.1964 ha assegnato in virtù della Legge 3.11.1963, n. 1460, un contributo di L. 41.404.000 nella misura del 4,50% per la realizzazione di un programma costruttivo di complessive L. 920.088.800; detto contributo sarà

commisurato al 5% per gli alloggi da concedersi a locazione ed al 4% per gli alloggi da assegnarsi in proprietà;

- CHE il Ministero dei LL.PP.-Provveditorato Regionale alle OO.PP.di Bari-con provvedimento del 27 Novembre 1967 n. 31220 (Allegato 1),diretta alla Direzione Generale della Cassa DD.PP.-Roma, all'Ufficio del Genio Civile di Brindisi,al Ministero dei LL.PP.-Direzione Generale Edilizia Statale e Sovvenzionata- ROMA -ed a questo Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi,ha comunicato che,con Decreto in data 2 ottobre 1967 n.26683 registrate alla Corte dei Conti il 17.11.1967,reg.6,foglio 8,ha approvato nell'importo di L. 85.000.000,il progetto concernente i lavori di costruzione due palazzine con n.18 alloggi popolari da cedersi " a riscatto" in Fasano-Via Stallone(Contrada Muechiai(Lotti 12° e 13°), di cui L.74.530.000 per lavori a base d'asta,ed ha autorizzato,altresi,1'esecuzione del relativo progetto;

-CHE disposta la relativa licitazione e fissato l'esperimento al giorno 28 giugno 1968 alle ore 11,si inviava invito di partecipazione(Allegato n.2) a n.36 Imprese edili e Cooperative come da



raccomandata 11.6.1966 n.5300 stabilendosi al giorno 27 giugno 1968, ad ore 12 la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte.-

-CHE esperita la detta licitazione privata, come da verbale in data 28.6.1968, (Allegato n.3) i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati all'Impresa Schiavone Lorenzo da Fasano con il ribasso d'asta di L. 6,27% (Lire sei e centesimi ventisette per cento);

-CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con l'accettazione di tutte le norme stabilite dal relativo Capitolato Speciale di Appalto (Allegato 4) ed alle altre condizioni stabilite nell'invito a licitazione succitato;

-CHE l'Impresa Lorenzo Schiavone, con istanza del 23 luglio 1968 chiedeva di costituire la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale di Appalto e degli altri relativi e correlativi, mediante fidejussione bancaria e giusto quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 3 del Nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici ed approvato con D.P.R. 16.7.1962 n.1063, offrendo un ribasso di L.0,20% (Lire zero e centesimi venti per cento) a miglioramento ed in ag-

giunta a quello di licitazione di £. 6,27% (£ire sei e centesimi ventisette per cento).-

TUTTO CIO: PREMESSO

le costituite parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1°)- Tanto la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati, compresi n.15 disegni (Allegato n. 5 (A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M-N-O-P-Q-) del progetto tecnico di costruzione, tutti controfirmati del Sig. Lorenzo Schiavone, si intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi sarà più brevemente chiamato "ISTITUTO" e l'Impresa Lorenzo Schiavone "IMPRESA".

ART. 2°)- In virtù dell'art. 99, ultimo comma del Regolamento di contabilità di Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato generale a stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16 Luglio 1962 n. 1063.-

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle



disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.-

ART. 3°)- Il Com.te Ubaldo Vallarino, nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta, cede all'Impresa Lorenzo Schiavone, la quale accetta, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di costruzione del 12° e 13° Lotto " a riscatto" di case popolari in Fasano- via Stallone- Contrada Mucchiai, giusta progetto redatto dal Direttore Tecnico dell'Istituto ed approvato dal Ministero del LL.PP.-Provveditorato Regionale alle CC.PP. di Bari-con decreto provveditoriale in data 2.10.1967 n.26683 per l'importo di L. 74.530.000 a base d'asta che, per effetto del ribasso offerto in sede di licitazione di L. 6,27% (Lire sei e centesimi ventisette per cento) e di quello aggiunto di L. 0,20% (Lire zero e centesimi venti per cento) per fidejussione bancaria, in tutto L. 6,47% (Lire sei e centesimi quarantasette per cento) sui prezzi previsti dal progetto stesso, si riduce a nette L. 69.707.909.- (Lire sessantanove milioni settecentosettemilanovecento -

nove).-

ART. 4°)- I prezzi dell'elenco annesso al Capitolato Speciale di Appalto diminuiti dell'offerta ed accettato ribasso, resteranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salva la facoltà dell'Istituto di procedere alla revisione dei prezzi a termini delle vigenti disposizioni di Legge sulla materia.-

ART. 5°)- L'Impresa aggiudicataria si obbliga alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori, in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e della categoria ex combattenti e reduci in particolare .-

ART. 6°)- A norma dell'art. 339 della Legge sui Lavori pubblici 20.3.1865, n. 2248, l'Impresa si obbliga a non cedere o subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza l'esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione e di risarcimento dei danni.-

ART. 7°)- Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenu-



te nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.-

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.-

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa o da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.-

ART. 8°)- L'Impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche se nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.-

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.-

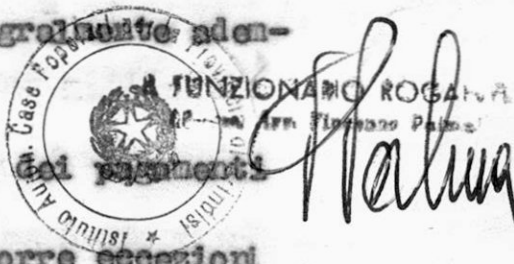
Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese:

- a) per la fornitura di materiali;
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.-

ART. 9°)- In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei precedenti articoli, accertati dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dallo Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dello adempimento degli obblighi di cui sopra.-

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.-

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni



alla stazione appaltante, nè ha titoli a risarcimento di danni.-

ART.10°)- Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto, saranno effettuati con versamenti in acconto ciascuna in base agli stati di avanzamento giusto quanto stabilito dall'art.11 del Capitolato Speciale di Appalto da compilarsi giusta quanto dispone l'articolo 58 del Regolamento 25 maggio 1895, n.350 da prelevarsi sulla quota parte del mutuo con la Cassa ID. e PP., Posizione numero 95567, di Lire 85.000.000 - garantito dallo Stato ai sensi della Legge 4 novembre 1963 numero 1460 ed art. 1 della Legge 8.4.1954 n.144, già concesso ed è in corso il perfezionamento.-

Nessun interesse potrà essere richiesto allo Istituito per eventuali ritardi nei pagamenti suddetti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla presente Legislazione sui LL.PP. dovendosi ritenere per espressa pattuizione compreso detto onere nell'alea contrattuale.-

ART.11°)- Resta espressamente convenuto tra le parti che la ritenute di garanzia per la predetta esecuzione delle opere saranno effettuate nel-

la misura stabilita dall'art. 48 del Regolamento 23.5.1924, n. 827 sulla contabilità Generale dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dall'art. 1 della Legge 10.12.1953, n. 936.-

ART. 12°)- Per tutti gli effetti del presente contratto, l'Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale presso la Segreteria Comunale di Brindisi.-

ART. 13°)- A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti col presente contratto l'Impresa Lorenzo Schiavone costituisce la cauzione di Lire 3.492.849- (Lire Tremilioniquattrocentonovantaduemilaottocentoquarantanove) mediante fidejussione bancaria della Banca Nazionale del Lavoro - Agenzia di Brindisi - giusta atto n. 295/j del 29 luglio 1968 (Allegato n. 6) che si allega al presente contratto come parte integrante.-

Tale cauzione rimarrà vincolata sino al termine degli effetti del presente contratto.-

ART. 14°)- Per tutto quanto riguarda la designazione, forma e dimensione delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori e relativi penal, pagamenti in acconto e conto fina-

le, visita di collaudatori ed in genere per tutto quanto concerne l'esecuzione delle opere oggetto del presente contratto, gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'allegato Capitolato Speciale di Appalto e per quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente non considerato, al Regolamento sulla Contabilità Generale per la costruzione di opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici.-

ART. 15°)- L'Impresa dichiara di avere preso perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati.-

ART. 16°)- Sono a carico dell'appaltatore oltre le spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altro inerente anche l'Imposta Generale sull'Entrata - senza diritto a rivalsa - a qualsiasi titolo corrisposta, nonché le imposte di consumo, anche se stabilite o accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tas-

se sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, salve le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Autonomi Case Popolari e dal R.D. 28 aprile 1938 n.1165 e successive modificazioni ed integrazioni .-

ART.17°)- E' altresì a carico dell'appaltatore - senza diritto a rivalsa - il contributo di Lire $\text{L. } 1,00\%$ -(Lire una per mille) dovuto alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri ed Architetti, sia sull'ammontare netto dell'importo contrattuale che sugli importi che dovessero essere successivamente riconosciuti per la esecuzione di lavori in aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi , perizie suppletive, ecc.), nonchè sull'ammontare di eventuali riserve accolte e per revisione di prezzi.-

ART.18°)- Ove prima della liquidazione definitiva delle somme dovute all'appaltatore, quest'ultimo non abbia documentato o non documenti l'assolvimento di tutti gli oneri a suo carico, previsti nei precedenti articoli 16 e 17, l'Istituto avrà facoltà di provvedere direttamente all'estinzione di essi per conto dell'appaltatore, imputandone il relativo importo sulle somme ancora dovute a

quest'ultimo.-

ART. 19°)- Il Sig. Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe nella veste e qualità sopradette, riconosciuta che la cauzione prestata corrisponde alle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto, affida alla Impresa Lorenzo Schiavone da Fasano l'esecuzione dell'appalto di cui trattasi e per l'Amministrazione che rappresenta si obbliga a far pagare l'ammontare dell'appalto medesimo nel modo come sopra convenuto.-

A richiesta io Funzionario rogante delegato ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane ad alta ed intelligibile voce in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.-

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.-

In applicazione dell'articolo Unico della Legge 18 marzo 1968 n. 402, il presente contratto viene redatto in carta semplice e verrà registrato a tassa fissa minima a norma dell'art.14 della Legge 2 agosto 1949 n. 408 e successive integrazioni, contenenti disposizioni per l'incremento delle co-

struzioni edilizie^e consta di cinque fogli di carta
semplice, scritti da persona di mia fiducia per in-
tero, su facciate quattordici e righe tre fino a
questo punto della quindicesima facciata oltre
le formalità di chiusura.-

Fatto, letto si sottoscrive.-

F.to : Ubaldo Vallarim

" : Schiavone Lorenzo

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante.-

Per copia conforme

10 SET. 1968

Brindisi, li.

IL FUNZIONARIO ROGANTE

Avv. Vincenzo Palma



Vincenzo Palma